

T. Milano, 25-01-2011.

In tema di servizio offerto agli utenti da un motore di ricerca - nel caso di specie «ricerche correlate» - sussiste la responsabilità della società che di tale servizio si avvale in caso di indebita associazione tra il nominativo di soggetto estraneo a condotte illecite e i lemmi «truffa» e «truffatore».

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Comunicazioni e telefono [1455]

Giudicante: T. Milano, 25-01-2011

Parti: Bardolla c. Google inc.

Fonti:

Mass. red.

Riv. dir. ind., 2012, II, 17, n. TOSI

Nel Repertorio: 2012, Comunicazioni e telefono [1455], n. 23

Dottrina Foro Italiano:

Comunicazioni e telefono

Riferimenti legislativi:

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 09-09-2011.

Quando il service provider si pone ben al di là della mera fornitura all'utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve concludersi per l'inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 16 d.leg. n. 70/2003 che configura una deroga o limitazione alle ordinarie forme di responsabilità.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Comunicazioni e telefono [1455]

- Informatica giuridica e diritto dell'informatica

- Internet

Giudicante: T. Milano, 09-09-2011

Parti: Soc. reti televisive it. c. Soc. Yahoo! Italia

Fonti:

Dir. ind., 2011, 559, n. TROTTA

Giur. it., 2012, 835

Riv. dir. ind., 2011, II, 364, n. SARACENO

Nel Repertorio: 2011, Comunicazioni e telefono [1455], n. 141

Dottrina Foro Italiano:

Comunicazioni e telefono

Riferimenti legislativi:

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e

definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 07-06-2011.

La ricezione di atto di diffida o comunque di informazione proveniente dal titolare dei diritti di sfruttamento economico di filmati diffusi su piattaforma telematica comporta l'insorgenza della responsabilità del prestatore di servizi che fornisce un hosting attivo, in quanto, in tal caso, esiste un obbligo di attivazione - ancor prima della ricezione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa dell'ordine di rimozione del contenuto illecito - anche per i soggetti rientranti nel campo delle esenzioni di responsabilità stabilite in particolare dall'art. 16 ed in generale dall'art. 17 d.leg. 70/03.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Comunicazioni e telefono [1455]
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Internet

Giudicante: T. Milano, 07-06-2011

Parti: Soc. reti televisive it. c. Soc. Italia On Line

Fonti:

Mass. red.
Dir. informazione e informatica, 2011, 660
Dir. autore, 2011, 373

Nel Repertorio: 2011, Comunicazioni e telefono [1455], n. 142

Dottrina Foro Italiano:

Comunicazioni e telefono

Riferimenti legislativi:

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. V, 16-07-2010, n. 35511.

Non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access providers, i service providers e - a fortiori - gli hosting providers, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non ex art. 57 c.p.).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Ingiuria [3580]

- Diffamazione, direttore di pubblicazione
- Diffamazione, in genere
- Stampa
- Stampa ed editoria

Giudicante: Cass. pen., sez. V, 16-07-2010, n. 35511

Parti: Brambilla

Fonti:

Massime ufficiali

Foro it., 2011, II, 236, n. DI LANDRO

Dir. pen. e proc., 2011, 455, n. PISA

Resp. civ., 2011, 82, n. PERON

Giur. it., 2011, 1376, n. MASCALZONI

Dir. informazione e informatica, 2010, 895, n. MELZI D'ERIL

Giurisdiz. amm., 2010, III, 839

Riv. pen., 2011, 47

Cass. pen., 2011, 2980, n. SALVADORI

Giust. pen., 2011, II, 261, n. SPAGNOLETTI

Nel Repertorio: 2011, Ingiuria [3580], n. 62

Dottrina Foro Italiano:

Ingiuria

Riferimenti legislativi:

c.p., art. 57 - massime**

c.p., art. 110 - massime**

c.p., art. 595 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Mantova, 24-11-2009.

I soggetti normalmente coinvolti nella gestione di un sito web sono il content provider che ne predispone il contenuto, il maintainer che interagisce con l'ente preposto alla registrazione dei nomi di dominio e l'host service provider che consente al primo di pubblicare su Internet le pagine del proprio sito mediante l'utilizzo di spazio web offerto sul proprio server; in caso di pubblicazione di messaggi aventi contenuto diffamatorio vanno distinte la posizione del content provider da quella dell'host provider, sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l'irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere on line, salvo l'obbligo dell'host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Responsabilità civile [5760]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica
- Ingiuria e diffamazione
- Responsabilità civile, in genere

Giudicante: T. Mantova, 24-11-2009

Fonti:

Mass. red.

Giur. comm., 2011, II, 1196, n. DE LUCA, TUCCI

Nel Repertorio: 2011, Responsabilità civile [5760], n. 286**Dottrina Foro Italiano:**

Responsabilità civile

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2043 - massime**

c.p., art. 595 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Viterbo, 14-10-2010.

Ai forum e newsgroup su Internet non si applicano le norme sull'editoria e sulla stampa che prevedono l'obbligo del controllo preventivo a carico del direttore di testata; il forum non è, infatti, una pubblicazione con una propria identità editoriale, ma è un luogo aperto, accessibile a tutti, ove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica e pertanto il gestore non ha una responsabilità preventiva bensì l'onere ai sensi dell'art. 17 d.leg. 70/03 di provvedere - su segnalazione dell'interessato che si ritiene diffamato - alla cancellazione delle espressioni lesive.

--- Estremi documento ---**Archivio:** giurisprudenza**Voce e sottovoci:**

Stampa ed editoria [6460]

Giudicante: T. Viterbo, 14-10-2010**Parti:** Soc. Mega Trends c. Associaz. diritti utenti e consumatori**Fonti:**

Mass. red.

Dir. informazione e informatica, 2011, 106, n. VIGNUDELLI

Nel Repertorio: 2011, Stampa ed editoria [6460], n. 9**Dottrina Foro Italiano:**

Stampa ed editoria

Riferimenti legislativi:

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Viterbo, 15-04-2010.

La richiesta cautelare di chiusura di un forum sul presupposto della possibile estensione della responsabilità dell'editore di stampa anche al gestore di un sito Internet non può essere accolta in quanto il gestore non ha un potere di controllo o di verifica del contenuto dei testi, né ha una pretesa di fornire, attraverso le opinioni e la discussione cui dà spazio, informazioni esatte e veritiere, salva la possibilità per chi si ritenga leso da espressioni offensive di chiedere informazione al gestore per risalire alla fonte o comunque la cancellazione o la rettifica di espressioni oltraggiose o inveritiere sul proprio conto.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Stampa ed editoria [6460]
- Comunicazioni e telefono

Giudicante: T. Viterbo, 15-04-2010

Parti: Soc. Mega Trends c. Associaz. diritti utenti e consumatori

Fonti:

Mass. red.
Dir. informazione e informatica, 2011, 103, n. VIGNUDELLI

Nel Repertorio: 2011, Stampa ed editoria [6460], n. 11

Dottrina Foro Italiano:

Stampa ed editoria

Riferimenti legislativi:

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 24-02-2010.

Non è configurabile, in mancanza di un obbligo di controllo preventivo e della consapevolezza dell'altrui comportamento delittuoso, il reato di diffamazione a carico delle persone che ricoprono ruoli amministrativi e gestionali in società operanti come Internet service providers, che offrono agli utenti la possibilità di caricare video su un apposito sito, in relazione all'immissione di un filmato denigratorio (nella specie, il video era offensivo nei confronti delle persone affette da sindrome di Down e di quanti si occupano di tutelarli).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Ingiuria [3580]
- Diffamazione, in genere
- Internet

Giudicante: T. Milano, 24-02-2010

Parti: Drummond

Fonti:

Foro it., 2010, II, 279
Riv. pen., 2010, 1017, n. CASSANO
Corriere merito, 2010, 960, n. BEDUSCHI

Strumentario avvocati-riv. dir. e proc. pen., 2010, fasc. 6, 64
 Guida al dir., 2010, fasc. 25, 9, n. GATTI, MELZI D'ERIL, VIGEVANI
 Resp. civ., 2010, 1556, n. BUGIOLACCHI
 Giur. costit., 2010, 1840, n. MANNA
 Dir. informazione e informatica, 2010, 474
 Riv. dir. ind., 2010, II, 328, n. FRANCESCHELLI
 Riv. giur. scuola, 2010, 917, n. BLENGINO
 Cass. pen., 2010, 3986, n. LOTIERZO
 Riv. dir. ind., 2011, II, 29, n. MAGGIO
 Giur. comm., 2011, II, 1196, n. DE LUCA, TUCCI

Nel Repertorio: 2010, Ingiuria [3580], n. 58

Dottrina Foro Italiano:

Ingiuria

Riferimenti legislativi:

c.p., art. 40 - massime**

c.p., art. 595 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 29-09-2009, n. 49437.

È legittimo il sequestro preventivo del sito web, le cui attrezzature hardware siano localizzate in stati esteri, mediante il quale sono consentiti la condivisione di files tra utenti della rete e l'utilizzo di protocolli di trasferimento dei files direttamente tra utenti, con violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Sequestro penale [6155]

- Sequestro preventivo

- Sequestro, preventivo

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 29-09-2009, n. 49437

Parti: Sunde Kolmisoppi

Fonti:

Massime ufficiali

Foro it., 2010, II, 136, n. DI PAOLA

Dir. informazione e informatica, 2010, 437, n. MERLA

Giust. pen., 2010, III, 563

Cass. pen., 2011, 1093, n. CUOMO

Nel Repertorio: 2010, Sequestro penale [6155], n. 76

Dottrina Foro Italiano:

Sequestro penale

Riferimenti legislativi:

c.p.p., art. 321 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del

Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

Cass. pen., sez. III, 29-09-2009, n. 49437.

È legittimo l'ordine, contenuto nel provvedimento di sequestro preventivo di un sito web (disposto per l'accertata illecita diffusione di opere protette dal diritto d'autore, attraverso il sito che consenta la condivisione di files e l'utilizzo di protocolli per il trasferimento dei files direttamente tra gli utenti), rivolto ai providers dei servizi di connessione alla rete Internet e diretto ad inibire l'accesso all'indirizzo di quel sito web, ai relativi alias ed ai nomi di dominio rinviati al medesimo sito (nella specie, si trattava del sito «www.thepiratebay.org»).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Sequestro penale [6155]
- Sequestro preventivo
- Sequestro, preventivo

Giudicante: Cass. pen., sez. III, 29-09-2009, n. 49437

Parti: Sunde Kolmisoppi

Fonti:

Massime ufficiali
Foro it., 2010, II, 136, n. DI PAOLA
Dir. informazione e informatica, 2010, 437, n. MERLA
Giust. pen., 2010, III, 563
Cass. pen., 2011, 1093, n. CUOMO

Nel Repertorio: 2010, Sequestro penale [6155], n. 77

Dottrina Foro Italiano:

Sequestro penale

Riferimenti legislativi:

c.p.p., art. 321 - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 16-07-2007.

In virtù del regime di responsabilità degli intermediari delineato dagli art. 14, 15 e 16 d.leg. n. 70/2003, richiamati in materia di diritto d'autore dall'art. 156, 2° comma, l. n. 633/1941, la società che gestisce un motore di ricerca di pagine in Internet può essere tenuta a rimuovere il materiale illecito (nella fattispecie rappresentato da alcuni fotogrammi televisivi e ritratti di personaggi celebri) pubblicato da un utente della rete telematica e/o disabilitarne l'accesso a seguito dell'esecuzione-attuazione del

provvedimento giudiziale (di merito o cautelare) contro l'autore dell'illecito; in tale quadro è sostanzialmente non rilevante l'inoltro di diffide stragiudiziali volte a costituire doveri di intervento dell'intermediario, come si desume dalle norme del d.leg. n. 70/2003 che abilitano unicamente l'autorità giudiziaria (o amministrativa di vigilanza) a disporre la cessazione delle (altrui) violazioni da parte del prestatore, su ricorso giurisdizionale dell'avente diritto.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Intermediazione finanziaria [3655]
- Intermediario finanziario
- Intermediazione finanziaria in genere
- Persona fisica
- Persona fisica (privacy)

Giudicante: T. Milano, 16-07-2007

Fonti:

Dir. Internet, 2008, 134, n. CUNEGATTI

Nel Repertorio: 2008, Intermediazione finanziaria [3655], n. 187

Dottrina Foro Italiano:

Intermediazione finanziaria

Riferimenti legislativi:

- l. 22-04-1941 n. 633, art. 156 - massime**
- d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**
- d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**
- d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**
- d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Milano, 03-06-2006.

La tutela inibitoria, invocata avverso il soggetto agente, nonché il service provider, non può essere ammessa nei confronti di quest'ultimo, stante l'ostacolo rappresentato dal principio generale di non responsabilità del fornitore di connettività, sancito dall'art. 14, 1° comma, d.leg. 70/2003, a condizione però che l'operatore non compia attività incisive sulla trasmissione e sulle informazioni (nella fattispecie il tribunale di Milano ha accolto la domanda cautelare solo nei confronti del resistente principale, autore dell'illecito per aver attuato sistemi di collegamento telematico sul proprio sito Internet con siti cinesi che fornivano in rete la trasmissione di partite di calcio oggetto dell'esclusiva di Sky sul territorio italiano).

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

- Diritti d'autore [2160]
- Diritti d'autore, in genere
- Economia nazionale
- Informatica
- Provvedimenti cautelari ed urgenti

Giudicante: T. Milano, 03-06-2006

Parti: Soc. Sky Italia

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 557, n. DE ANGELIS, MULA
Annali it. dir. autore, 2007, 894

Nel Repertorio: 2006, Diritti d'autore [2160], n. 98

Dottrina Foro Italiano:

Diritti d'autore

Riferimenti legislativi:

l. 22-04-1941 n. 633, art. 156 - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**
l. 21-05-2004 n. 128, art. 1 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bari, 13-06-2006.

Gli art. 10 c.c. e l'art. 97 l. n. 633 del 1941 tutelano il diritto all'immagine sia come manifestazione del diritto alla riservatezza, sia come diritto di trarre dalla propria immagine un'utilità economica.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Persona fisica [4940]
- Diritti politici e civili
- Immagine
- Persona fisica in genere

Giudicante: T. Bari, 13-06-2006

Parti: L. S. c. Soc. Comma 3

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 563, n. TRUCCO

Nel Repertorio: 2006, Persona fisica [4940], n. 96

Dottrina Foro Italiano:

Persona fisica

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 10 - massime**
l. 22-04-1941 n. 633, art. 97 - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**
d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bari, 13-06-2006.

L'art. 16 d.leg. n. 70 del 2003 riguarda l'illiceità di attività e informazioni in Internet non solo di carattere penale, ma anche produttive di azioni risarcitorie.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Telefono e comunicazioni [1455]

- Danni
- Danni civili
- Informatica
- Reati
- Responsabilità civile

Giudicante: T. Bari, 13-06-2006

Parti: L. S. c. Soc. Comma 3

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 563, n. TRUCCO

Nel Repertorio: 2006, Telefono e comunicazioni [1455], n. 106

Dottrina Foro Italiano:

Telefono e comunicazioni

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 10 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 97 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bari, 13-06-2006.

L'art. 17 d.leg. n. 70 del 2003 riguarda l'illiceità di attività e informazioni in Internet anche per effetto di un pregiudizio subito da terzi estranei ai rapporti tra provider e destinatario del servizio.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Telefono e comunicazioni [1455]

- Economia nazionale
- Informatica
- Responsabilità civile

Giudicante: T. Bari, 13-06-2006

Parti: L. S. c. Soc. Comma 3

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 563, n. TRUCCO

Nel Repertorio: 2006, Telefono e comunicazioni [1455], n. 107

Dottrina Foro Italiano:

Telefono e comunicazioni

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 10 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 97 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bari, 13-06-2006.

Il consenso alla pubblicazione in Internet della propria immagine è limitato al tempo, allo spazio e alle finalità per le quali è stato prestato ed è revocabile.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Telefono e comunicazioni [1455]

- Economia nazionale
- Informatica
- Persona fisica (tutela della privacy)

Giudicante: T. Bari, 13-06-2006

Parti: L. S. c. Soc. Comma 3

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 563, n. TRUCCO

Nel Repertorio: 2006, Telefono e comunicazioni [1455], n. 108

Dottrina Foro Italiano:

Telefono e comunicazioni

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 10 - massime**

l. 22-04-1941 n. 633, art. 97 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Bari, 13-06-2006.

Va accolta la domanda cautelare proposta nei confronti del provider che non abbia provveduto, a seguito della richiesta dell'interessato, a rimuovere dal proprio server l'immagine di quest'ultimo.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Telefono e comunicazioni [1455]

- Informatica
- Informatica giuridica e diritto dell'informatica

- Persona fisica (tutela della privacy)

Giudicante: T. Bari, 13-06-2006

Parti: L. S. c. Soc. Comma 3

Fonti:

Dir. Internet, 2006, 563, n. TRUCCO

Nel Repertorio: 2006, Telefono e comunicazioni [1455], n. 109

Dottrina Foro Italiano:

Telefono e comunicazioni

Riferimenti legislativi:

c.p.c., art. 669 terdecies - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

T. Catania, 29-06-2004.

Il proprietario di un dominio presso il quale viene gestito e pubblicato un sito Internet, ove non riesca a dimostrare di essersi limitato a mettere a disposizione di terzi il servizio di ospitalità e, dunque, di essere un mero service provider rispetto ai contenuti ritenuti illeciti pubblicati su detto sito, deve ritenersi responsabile di tali contenuti in qualità di content provider e deve rispondere del danno causato dalla pubblicazione degli stessi.

--- Estremi documento ---

Archivio: giurisprudenza

Voce e sottovoci:

Informatica giuridica e diritto dell'informatica [3550]

- Telefono e comunicazioni

Giudicante: T. Catania, 29-06-2004

Parti: Contino c. Soc. coop. Cormorano Felix

Fonti:

Foro it., 2005, I, 1259

Annali it. dir. autore, 2004, 900

Giur. merito, 2004, 2196

Resp. civ., 2005, 188 (m), n. BUGIOLACCHI

La responsabilità civile, 2005, 426, n. CASSANO, CIMINO

Nel Repertorio: 2005, Informatica giuridica e diritto dell'informatica [3550], n. 37

Riferimenti legislativi:

c.c., art. 2050 - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 14 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 15 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 16 NORMATTIVA* - massime**

d. leg. 09-04-2003 n. 70, art. 17 NORMATTIVA* - massime**

* I testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

[n.d.r.: la norma di riferimento non è necessariamente quella vigente al momento della pronuncia]

** Cerca, nell'archivio giurisprudenza, tutte le massime che si riferiscono alla norma

